

**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: Porto d'armi - Per uso di difesa personale - Presupposti - Dimostrato bisogno dell'arma per la sicurezza personale - Occorre e può essere desunto anche dalla tipologia di attività o professione svolta dall'interessato.**

**Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2022, n. 1477**

*“[...] il titolare di un porto d'armi per difesa personale non possa vedersi negato un rinnovo ulteriore se non in base ad una ponderata valutazione del mutamento delle circostanze di fatto che avevano giustificato il rilascio” [...].*

*È vero, come più volte questo Consiglio di Stato ha affermato (tra le molte, -OMISSIS-), ai fini della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, oltre ai requisiti di affidabilità e di buona condotta, occorre che l'autorità competente ritenga il “dimostrato bisogno” dell'arma.*

*Detto “dimostrato bisogno” [...] ben può essere desunto anche dalla tipologia di attività o professione [...]”.*

#### FATTO e DIRITTO

Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza -OMISSIS- con cui il T.A.R. Campania, -OMISSIS-, ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Napoli -OMISSIS-, di reiezione dell'istanza di rinnovo della licenza per il porto di arma corta ad uso personale.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la seconda censura dedotta relativa al *deficit* istruttorio e motivazionale del gravato decreto prefettizio, non avendo tenuto di un fatto accaduto -OMISSIS- ai danni del ricorrente, peraltro effettivamente documentato (-OMISSIS-) nel corso del procedimento.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno. Il medesimo ha dedotto l'erroneità delle motivazioni espresse dal Tribunale soprattutto alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il “dimostrato bisogno” di andare armato non possa essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente né essere provato sulla base della mera appartenenza ad una determinata categoria professionale o dello svolgimento di una determinata attività economica ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell'efficacia.

Si è costituito il signor -OMISSIS- per chiedere la reiezione dell'appello.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Nel caso in esame, analizzando i vari capi della motivazione del decreto prefettizio di diniego, il Collegio coglie elementi indicativi per confermare la carenza motivazionale, stigmatizzata dal primo giudice, idonea a scalfire un atto che, proprio perché per natura e funzione è ampiamente

discrezionale, deve essere adeguatamente motivato, tanto più nei casi di plurimi rinnovi, come nella specie, in cui l'odierno appellante allega di essere titolare dell'invocato titolo di polizia da -OMISSIS-.

Sul punto specifico la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: "il titolare di un porto d'armi per difesa personale non possa vedersi negato un rinnovo ulteriore se non in base ad una ponderata valutazione del mutamento delle circostanze di fatto che avevano giustificato il rilascio" (Consiglio di Stato, -OMISSIS-).

È vero, come più volte questo Consiglio di Stato ha affermato (tra le molte, -OMISSIS-), ai fini della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, oltre ai requisiti di affidabilità e di buona condotta, occorre che l'autorità competente ritenga il "dimostrato bisogno" dell'arma.

Detto "dimostrato bisogno" – ad avviso del Collegio – ben può essere desunto anche dalla tipologia di attività o professione (-OMISSIS-).

In proposito, non colgono ancora nel segno le critiche dell'amministrazione appellante alle statuizioni del primo giudice che danno rilievo al -OMISSIS- subito dall'odierno appellato.

È, infatti, evidente che, proprio tale specifico fatto accaduto all'odierno appellato corrobora la prova del dimostrato bisogno, ove associato alle funzioni -OMISSIS- (con conseguente necessità di -OMISSIS-) svolte dall'appellato.

Né a conclusioni diverse può, poi, condurre il rilievo riportato nel decreto prefettizio circa l'assenza di reati perpetrati in danno del sig. -OMISSIS- negli ultimi cinque anni, posta l'alternatività delle ipotesi prese in considerazione nei criteri prefissati all'esito della riunione del tavolo tecnico, circostanza anch'essa richiamata dall'amministrazione.

In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Quanto alle spese del grado di appello, in considerazione della particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del doppio grado del giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Veltri, Presidente FF

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

**IL SEGRETARIO**